

Articolo 20

IL CONSIGLIO FEDERALE: COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Federale è composto:

- a) dal Presidente Federale che lo presiede;
- b) da dieci Consiglieri dei quali:
 - numero sette componenti eletti dagli affiliati aventi diritto a voto;
 - numero due componenti eletti dai rappresentanti degli Atleti aventi diritto a voto;
 - numero uno componente eletto dai rappresentanti dei Tecnici aventi diritto a voto.

1bis. I componenti del Consiglio Federale sono di genere diverso in misura, comunque, non inferiore a 1/3 del totale dei componenti del Consiglio stesso. Nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali. È comunque garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30% del totale dei Consiglieri componenti il consiglio medesimo. In assenza della figura del tecnico la percentuale del 30% è riservata integralmente agli atleti.

2. Tenuto conto delle numerose discipline rappresentate dalla FIGEST ed al fine di garantire la massima rappresentatività democratica, ogni disciplina non potrà eleggere più del 20% degli eletti tra gli affiliati ed atleti, garantendo l'equa rappresentanza di atlete e atleti.

3. Il Presidente non rientra nel conteggio.

4. Ogni avente diritto a voto non potrà esprimere preferenze per più dei due terzi eleggibili per ogni categoria.

5. Nella eventualità di un numero maggiore di candidature per ogni disciplina, verranno dichiarati eletti coloro che avranno riportato il maggior numero dei voti secondo le procedure previste dal presente Statuto, fatto salvo quanto previsto al comma 1bis del presente articolo.



Articolo 32

L'ASSEMBLEA PROVINCIALE

1. L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti, o da un delegato del Presidente purché membro del Consiglio Direttivo della sessa Società Sportiva, di tutti gli affiliati appartenenti alla stessa provincia che rivestano i requisiti previsti dell'art.6 comma 1 lett. b).
2. Ogni Assemblea Provinciale sarà presieduta da un componente all'uopo eletto con voto palese.
3. L'Assemblea Provinciale ordinaria elettiva è convocata dal Presidente del Comitato e con le modalità deliberate dal Consiglio Federale, ai sensi dell'art. 14 comma 5.
4. L'Assemblea Provinciale ordinaria elettiva elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente del Comitato Provinciale e quattro componenti nelle provincie con almeno tre affiliati, o otto componenti nelle provincie con più di tre affiliati.
5. L'assemblea provinciale ordinaria annuale, che si svolge entro il 30 Novembre di ogni anno:
 - a) vota la relazione sulla gestione del Comitato Provinciale predisposta dallo stesso;
 - b) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c) approva il calendario annuale delle manifestazioni;
 - d) approva i programmi di attività provinciale e propone al Consiglio Federale eventuali quote di finanziamento a carico dei tesserati per garantire l'attuazione degli stessi.
6. L'assemblea Provinciale in sessione straordinaria, oltre che dal Presidente Provinciale che ha facoltà di convocarla ogni qualvolta lo ritenga opportuno, deve essere indetta anche a seguito di:
 - a. Motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto con sede nel territorio provinciali;
 - b. Richiesta proveniente da almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Comitato.
7. Le Assemblee sono valide:

- a. in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto;
- b. in seconda convocazione, almeno un'ora dopo con almeno un quarto degli affiliati aventi diritto a voto.
- c. Per le assemblee elettive in seconda convocazione è necessario un quorum costitutivo non inferiore al 35% degli affiliati aventi diritto a voto.

8. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei voti.

9. Per l'Assemblea Provinciale è consentito il rilascio di una sola delega in presenza di almeno 20 affiliati con diritto di voto. I Presidenti dei Comitati Provinciali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e società né direttamente, né per delega. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale



Articolo 60

DURATA DELLE CARICHE

1. I Presidenti e i membri degli organi direttivi nazionali e territoriali restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati.
2. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50% + 1) degli aventi diritto al voto. In tal caso il quorum assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero di voti.

